

Sentenza 575/2025

Repertorio 618/2025

Ristrutturazione 16/2025
dei debiti



REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA

XIV sezione civile- sezione fallimentare

in persona del giudice unico, dott.ssa Carmen Bifano, pronuncia la seguente

S E N T E N Z A di omologazione

(art 70 co 7 d.lgs 14/2019 - di seguito CCII-)

del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **Angelilli Romina** (avv. Federica Bucciarelli)

a. Sviluppo procedimentale

-) con ricorso del 28.07.2023 **Angelilli Romina** ha chiesto

- “.. in via preliminare, ai sensi dell’art. 70, comma 4 CCII, ... la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del proponente, nonché disporre le altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati”;
- “ in via principale ai sensi dell’art. 70 CCII, omologare con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti proposto .. ” ;

-) la proposta ed il piano di ristrutturazione dei debiti originariamente proposti sono stati ripetutamente modificati e la documentazione depositata è stata progressivamente integrata in seguito ai plurimi rilievi compiuti con i decreti del giudice precedente assegnatario del 30 08 e del 2.10.2023;

-) con decreto del 30.10.2023 del medesimo giudice è stato disposto



- che la domanda e le successive memorie integrative, contenenti la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti, unitamente alla relazione dell'OCC, alle sue successive integrazioni ed al medesimo decreto fossero pubblicati nell'apposita area web sul sito del Tribunale di Roma e che, a cura dell'OCC, ne sia fosse data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori;
- il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente e il divieto per la ricorrente di compiere atti di straordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del tribunale sino alla conclusione del procedimento;

-) in seguito alla nuova assegnazione del procedimento, è stato assegnato termine al professionista incaricato dall'OCC per il deposito di

- a) elenco dei creditori destinatari delle comunicazioni disposte dal decreto del giudice precedente assegnatario del 30.10.2023, con indicazione dell'indirizzo di posta elettronica cui le suddette comunicazioni sono state inviate ;
- b) *files eml* denominati per destinatario contenenti i messaggi di consegna della suddetta comunicazione comprensivi dei documenti inviati ;
- c) precisazione circa importo della retribuzione della ricorrente destinata al pagamento dei creditori (nel ricorso e nella relazione originaria è indicata nella misura di euro 250,00) e della durata del piano (nel ricorso si indica un periodo di “ 9/10 anni”.)

b. Verifica di ammissibilità giuridica e fattibilità della proposta e del piano di ristrutturazione, precisati in data 16.10.2023

-) avendo il giudice precedente assegnatario già verificato ammissibilità giuridica e fattibilità della proposta e del piano di ristrutturazione di cui ha disposto la pubblicazione, nel termine in seguito assegnato, la ricorrente ha ulteriormente precisato che

- “..... *la quota della retribuzione della ricorrente destinata al pagamento dei creditori è pari ad € 287,63 per fare fronte alle 60 rate previste ...*”
- “ *..la durata del piano, per come emendato all'esito delle osservazioni del Tribunale prima dell'emanazione del decreto del 30.10.2023, è pari ad anni cinque (rateazione in 60 mesi) ...*”,



- “ ...i debiti della ricorrente nei confronti dell’Erario sono oggetto di definizione agevolata e ... il relativo piano rateale ha scadenza il 30.11.2027, quindi in data antecedente al decorso dei 60 mesi previsti per gli altri creditori. Il debito verso l’Erario non incide sulla quota della retribuzione della ricorrente in quanto di tale debito si è fatto carico con apposita dichiarazione il figlio della ricorrente, Sig. Alessio Andreose (vedasi all. n. 101 integrazione del 13.9.2023)”;
- “ ..il pagamento dei creditori chirografari (previsto per tutti nella percentuale del 35%, ad esclusione dell’Erario che verrà onorato al 100%) avverrà con n. 60 rate mensili dell’importo di € 287,63 ciascuna, a decorrere dal 30° giorno successivo al saldo dei crediti privilegiati dell’Erario non coperti da definizione agevolata di cui alla rottamazione quater e per i quali si è assunto l’integrale onere il Sig. Alessio Andreose, figlio della ricorrente, con atto sottoscritto il 7.9.2023 e depositato nel fascicolo telematico unitamente all’integrazione del 13 settembre 2023 (cfr. all. n. 101 integrazione del 13.9.2023).”

c. Conclusioni

-) Verificata altresì la corretta e completa comunicazione ai creditori della proposta e del piano come disposta da giudice precedente assegnatario, nonchè la sua pubblicazione, e constata la mancata presentazione di contestazioni, possono essere proposti la proposta ed il piano di ristrutturazione del consumatore come precisati in data 16.10.2023 e da ultimo in data 27 02 2025;

P.Q.M.

visto l’art. 70 co 7 e 8 CCII

omologa

la proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposti da Angelilli Romina quali precisati in data in data 16.10.2023 e da ultimo in data 27 02 2025, i quali prevedono la loro soddisfazione nei seguenti limiti e tempi:

- pagamento al 100% del compenso in favore dell’Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento Forense di Roma, di cui il saldo dopo l’integrale esecuzione del piano, previa liquidazione e autorizzazione del giudice;



- pagamento al 75% del compenso lordo in favore del legale, Avv. Federica Bucciarelli, pari ad € 1.822,07, di cui € 600,00 già corrisposto, il secondo acconto di € 600,00, in quanto prededucibile, dopo la data di omologazione del piano e prima dei creditori chirografari e il saldo entro la data di integrale esecuzione del piano stesso, come da accordo tra il legale e la ricorrente ;
- pagamento rateizzato del 100% del credito dell'Erario, risultante dalla definizione agevolata di cui alla comunicazione del 6 settembre 2023 inviata alla ricorrente dall'Agenzia delle Entrate e pari ad € 8.682,93, negli importi e alle scadenze ivi indicate, con assunzione del relativo debito da parte di Alessio Andreose, figlio di Romina Angelilli
- pagamento del 100% del credito dell'Erario non oggetto di definizione agevolata, pari al residuo importo di € 2.321,38, di cui quello privilegiato dopo l'omologazione del piano, nei tempi e nei modi che l'Erario comunicherà alla medesima e prima di tutti i crediti chirografari ed il credito chirografario insieme agli altri crediti chirografari nei tempi e nei modi che l'Erario comunicherà;
- pagamento rateizzato dei residui crediti chirografari, che ammontano al complessivo importo di € 49.308,08, nella misura del 35% e, quindi, per il complessivo importo di € 17.257,83 tramite n. 60 rate mensili dell'importo di € 287,63 ciascuna a decorrere dal 30° giorno successivo al saldo dei crediti privilegiati dell'Erario.

dispone

che a cura dell'OCC la presente sentenza

- sia comunicata ai creditori e pubblicata entro quarantotto ore nell'apposita area del sito web del Tribunale di Roma;
- sia trascritta presso i registri immobiliari;

dichiara

chiusa la procedura.

Roma, 09/06/2025

Il giudice
dott.ssa Carmen Bifano

